



Provincia  
Regionale  
di Caltanissetta

Istituto  
Musicale



*S. Bellini*

Istituto Superiore di Studi Musicali

**REGOLAMENTO**  
per le  
**ELEZIONI**  
della  
**CONSULTA degli STUDENTI**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
con delibera n. 06 dell' 1 luglio 2008**

**Art. 1**  
**Funzioni ed attività**

1. La Consulta degli Studenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali " V. Bellini" di Caltanissetta, di seguito denominato Istituto, è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto.
2. La composizione, le funzioni e l'attività della Consulta degli Studenti sono normate dall'art. 11 dello Statuto e dal Titolo III del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi Istituzionali.

**Art. 2**  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento detta le norme relative all'elezione dei componenti la Consulta degli Studenti.

**Art. 3**  
**Indizione delle elezioni**  
**Convocazione del corpo elettorale**

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nella Consulta sono indette dal Direttore dell'Istituto, in via ordinaria, ogni triennio, con apposito decreto il quale specifica il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. Il decreto d'indizione deve essere emesso almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato della Consulta in carica.
3. Sono indette elezioni suppletive nel caso in cui occorre assicurare il funzionamento dell'organo integrandone il numero dei componenti.

**Art. 4**  
**Elettorato attivo**

1. Compongono l'elettorato attivo tutti gli studenti dei corsi accademici e degli ultimi tre anni dei corsi superiori ordinamentali, regolarmente iscritti all'Istituto, che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il 18° anno di età.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto ed affisso all'Albo dell'Istituto almeno sette giorni prima della data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle votazioni dalla Commissione Elettorale.

**Art. 5**  
**Elettorato passivo**

1. Possono candidarsi alla carica di componente la Consulta gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto, che, alla data delle elezioni:
  - a) sono iscritti ai corsi accademici o agli ultimi tre anni dei corsi ordinamentali;
  - b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
  - c) non abbiano riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati.

2. Le candidature devono essere presentate entro il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione.
3. Le candidature devono essere presentate per iscritto al Direttore e sono affisse all'Albo dell'Istituto.
4. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale.

## **Art. 6** **Presentazione delle candidature**

1. Il Direttore, almeno 20 giorni prima delle elezioni, convoca l'Assemblea degli Studenti. Nel corso della stessa dovranno essere presentate le candidature.
2. L'avviso della convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, ed i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto e di candidatura.
3. L'Assemblea viene presieduta dal Presidente della Consulta uscente, in sua assenza dal Vice Presidente o dallo studente eletto che aveva riportato più voti nelle precedenti elezioni. Qualora risultino assenti gli eletti della Consulta uscente, la presidenza dell'Assemblea viene assunta dallo studente anagraficamente più anziano presente in seduta.
4. Le candidature presentate in seno all'Assemblea, ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità da parte della Commissione Elettorale, dovranno essere formalmente comunicate dai candidati alla Direzione dell'Istituto, entro i tre giorni successivi alla seduta a pena di decadenza.
5. L'elenco dei candidati è pubblicato all'Albo dell'Istituto entro i cinque giorni successivi dal termine di cui al precedente comma 4, e dovrà restare affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
6. Nel corso dell'Assemblea si provvederà alla designazione dei componenti la Commissione del seggio elettorale. Tale designazione deve essere formalmente comunicata al Direttore affinché provveda alla nomina con proprio decreto.

## **Art. 7** **Commissione Elettorale**

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta dalla Commissione Elettorale individuata dall'Assemblea degli Studenti nel suo seno.
2. La Commissione è costituita da tre studenti maggiorenni, e si avvale del supporto del personale amministrativo.
3. Qualora la Commissione non sia stata costituita ai sensi del precedente art.6 – 6° comma -, il Direttore provvederà, in via sostitutiva ed autonomamente, con proprio decreto alla designazione di tre studenti maggiorenni.
4. La Commissione nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.
5. Essa ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve tutte le questioni che possono insorgere nel corso delle votazioni e dello scrutinio.
6. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza.
7. Non possono far parte della Commissione coloro i quali hanno presentato la propria candidatura.
8. La Commissione, inoltre, deve:
  - a. acquisire e pubblicare l'elenco degli elettori;
  - b. disporre l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti;
  - c. predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

- d. ritirare il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- e. redigere apposito verbale delle operazioni di voto il quale deve essere trasmesso al Direttore.

### **Art. 8** **Modalità di voto**

1. Le elezioni si svolgono durante un periodo di due giorni lavorativi consecutivi. Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 15,00 alle ore 17,00 delle due giornate.
2. Il voto è personale e segreto.
3. Dopo l'insediamento della Commissione elettorale, previo accertamento dell'identità personale ed inserimento nella lista, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente la Commissione Elettorale.
4. L'elettore, accedendo ad una postazione che consenta la riservatezza nell'espressione del voto, esprime la propria preferenza indicando con una croce il nome e cognome di non più di tre candidati, pena l'invalidazione del voto. La scheda, ripiegata, sarà inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione Elettorale nell'apposita urna sigillata.
5. La scheda sarà ritenuta bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
6. La scheda sarà ritenuta nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione Elettorale o mancante di vidimazione.
7. Il voto è nullo qualora la scheda presenti segni d'identificazione ed in tutti i casi in cui non è ragionevolmente ed univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
8. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore apposta sull'elenco elettorale, il quale è soggetto alla normativa sulla privacy.

### **Art. 9** **Metodo d'elezione ed attribuzione delle rappresentanze**

1. Non è previsto alcun quorum per la validità delle elezioni.
2. Risultano eletti i candidati, nel numero previsto dallo Statuto, i quali avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali validamente espresse.
3. A parità di voti risulta eletto il candidato iscritto al corso inferiore rispetto al pari voto, ed in caso di medesimo anno di corso ha titolo di preferenza il più anziano d'età.
4. Nel caso in cui non dovessero risultare eletti tutti i componenti la Consulta, verranno indette elezioni suppletive entro i trenta giorni successivi la chiusura il seggio.

### **Art. 10** **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Durante lo svolgimento delle operazioni di scrutinio i componenti la Commissione Elettorale dovranno essere tutti presenti.
2. Al termine la Commissione Elettorale redige il relativo verbale, in duplice copia, nel quale dovrà essere dato atto delle eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle decisioni adottate.
3. Il verbale, e tutta la documentazione relativa al voto, vengono immediatamente trasmessi, a mezzo protocollo, al Direttore.
4. Dell'esito delle operazioni elettorali viene data tempestiva notizia mediante affissione del verbale all'Albo.

**Art. 11**  
**Pubblicazione del risultato delle elezioni**

1. Al termine delle operazioni elettorali, il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo del risultato delle elezioni per la durata di cinque giorni, durante i quali è possibile presentare reclamo presso la Direzione.
2. Il reclamo sarà valutato dalla Commissione Elettorale che si pronuncerà in merito redigendone apposito verbale.
3. Trascorso tale termine, il Direttore con proprio decreto nomina la Consulta degli Studenti. Tale decreto viene pubblicato all'Albo dell'Istituto ed inviato al Ministero dell'Università e Ricerca.

**Art. 12**  
**Decadenza**

1. Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità, di cui al precedente art. 5, ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.

**Art. 13**  
**Norme finali**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o statutarie, relative alle materie disciplinate dal presente Regolamento, comporta l'immediata applicazione dei principi in esse enunciati e l'abrogazione implicita delle norme regolamentari con gli stessi incompatibili.

**Art. 14**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Istituto ed entrerà in vigore alla data di scadenza del termine di pubblicazione.